

Decreto n.17 del 26/01/2026

Oggetto: INIDONEITÀ PERMANENTE AL LAVORO SPECIFICO DIPENDENTE OMISSIS: LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che l'Azienda speciale Castiglione 2014 è stata costituita tramite trasformazione dell'Azienda Multiservizi srl con deliberazione Consiglio Comunale n. 115 del 23.12.2013 e che la stessa è disciplinata dall'art. 114 del D. lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto dell'Azienda speciale, allegato "B" all'atto di trasformazione del 30.12.2013 rep. 40.611 raccolta 24.808 Notaio Roberto Baldassarri;

Vista la deliberazione del C.d.A. n. 06 del 03/03/2025 con la quale veniva nominato Direttore Generale dell'Azienda la Dott.ssa Daniela Magrini;

Richiamata la deliberazione del C.d.A. n. 12 del 15/10/2025 con la quale venivano approvati il Piano programma, il Bilancio di previsione pluriennale per gli anni 2026-2028, nonché il bilancio di previsione annuale per l'anno 2026;

Richiamata la delibera del C.C. n. 106 del 29.12.2022 di affidamento dei contratti di servizio all'Azienda fino al 31.12.2026;

Considerato che:

- il lavoratore Omissis è inserito in organico nel settore servizi manutentivi vari, inquadrato come operaio qualificato II° liv. CCNL Fise Multiservizi, a far data dal 01/02/2022;
- all'esito delle visite mediche periodiche regolarmente susseguitesesi, effettuate ai sensi del D.Lgs 81/08, il medico competente Dott.ssa Omissis ha espresso il giudizio di idoneità parziale permanente al lavoro specifico con prescrizioni;
- in data 16.09.24, a seguito di visita medica su richiesta del lavoratore per valutazione di sopravvenuta documentazione medica, il sorvegliante sanitario ha dichiarato il lavoratore parzialmente idoneo al lavoro specifico con prescrizioni e limitazioni, così come confermato con successive certificazioni in data 23.01.25 e 28.04.25;
- il lavoratore al termine della varie ricollocazioni resesi necessarie per rispettare prescrizioni e limitazioni permanenti certificate dal medico del lavoro è stato definitivamente ricollocato come "operaio comune manutentore addetto alle pulizie degli edifici comunali";

Vista la certificazione medica rilasciata in data 19 gennaio u.s dal sorvegliante sanitario aziendale, all'esito della visita medica periodica annuale ai sensi del Dlgs 81/08, con la quale la Dott.ssa omissis ha formulato il giudizio inidoneità del lavoratore ritenendolo "permanentemente inidoneo al lavoro specifico";

Fatto presente che, in attuazione dei principi di correttezza e buona fede, è stata effettuata una ulteriore verifica per una eventuale ricollocazione del lavoratore in ambito aziendale con mansioni compatibili con il suo sopravvenuto stato di salute;

Preso atto che, data l'organizzazione aziendale e lo stato di salute rilevato, non è possibile ricollocare il lavoratore in attività diverse a quella a cui è attualmente adibito, riconducibili a mansioni equivalenti o inferiori;

Fatto presente che la sopravvenuta inidoneità psicofisica al lavoro specifico costituisce motivo oggettivo di licenziamento ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L. 604/66;

DECRETA

1. Attese le premesse, di procedere al recesso dal rapporto di lavoro del dipendente S.P. per giustificato motivo oggettivo a far data dal 3 febbraio p.v.,
2. Di corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva del preavviso ex art. 57 CCNL Fise Multiservizi in busta paga, unitamente alle competenze di fine rapporto.
3. Di inviare al lavoratore la lettera di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
5. Di pubblicare copia del presente decreto nell'apposita sezione del sito istituzionale aziendale.

II DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Daniela Magrini

Firmato in originale